

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva**

N. 47-969986/2007

OGGETTO: Progetto: Ampliamento di allevamento di suini da produzione (di oltre 30 Kg)
Proponente: AZIENDA AGRICOLA PERASSI MAURO
Comune: Scalenghe (TO)
Procedura: Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva**

Premesso che:

- in data 18/06/2007 l'Azienda Agricola Perassi Mauro, con sede legale in Scalenghe (TO) – Cascina Campolungo n. 6 – codice fiscale PRSMRA61H10G6774U – partita IVA 06145570013, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Ampliamento di allevamento di suini da produzione (di oltre 30 Kg)*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 di tale Legge: "*impianti per l'allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l'esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, con un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini*";

- il procedimento sopra richiamato è stato avviato sulla base degli eventi e degli atti che qui di seguito brevemente si richiamano:

- una segnalazione pervenuta in data 16/10/2006 chiedeva al Servizio Valutazione Impatto Ambientale ed attività Estrattiva della Provincia di Torino di effettuare le opportune verifiche e di adottare i provvedimenti ex lege previsti, circa un presunto mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla LR 40/98 ed s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in relazione ad interventi di ristrutturazione effettuati da parte dell'Azienda Agricola Perassi Mauro di Scalenghe (TO) sull'esistente allevamento suinicolo di proprietà;

- in data 26/01/2007 il Servizio Valutazione di Impatto Ambientale ed attività Estrattiva della Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, ha dato comunicazione all'Azienda Agricola Perassi Mauro dell'avvio del procedimento ai fini dell'accertamento di un eventuale mancato espletamento della fase di verifica disciplinata dall'articolo 10 della LR n. 40/98;

- le verifiche effettuate hanno stabilito che l'allevamento suinicolo dell'Azienda Agricola Perassi Mauro, dopo gli interventi di ristrutturazione eseguiti, configurandosi come allevamento intensivo di animali, non ha ottemperato alle disposizioni contenute all'articolo 4 comma 4 nella LR 40/98 "*gli interventi di modifica od ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di*

verifica secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3'';

- con Determinazione Dirigenziale n. 12-405938 del 06/04/2007 si stabiliva che l'allevamento in questione nella configurazione attuale fosse pertanto da sottoporre alla fase di verifica di impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 4 della LR 40/98 ed smi;
- con medesimo atto si diffidava l'azienda a ridurre i capi suini presenti, riportando la consistenza dell'allevamento alla consistenza precedente ai lavori di ristrutturazione, dichiarato dalla stessa Azienda in circa 1000 unità con nota pervenuta a questo Servizio in data 06/02/2003 (prot. n. 36563/2003), mantenendola tale fino all'espletamento delle procedure previste dalla LR 40/98;
- a seguito della presentazione della documentazione è stata pertanto avviata la Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 12/07/2007 è stato pubblicato sul BUR n. 28 l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 02/08/07 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;
- ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) della LR 40/98, nel corso dell'istruttoria sono giunte a questa Provincia osservazioni da parte di un cittadino di Scalenghe;

Rilevato che:

- l'azienda agricola si trova in Località Cascina Campolungo di Scalenghe situata a circa 3 km a Sud-Est del centro abitato ed a 3 km a Nord-Est rispetto al centro abitato del Comune di Cercenasco;
- l'azienda in questione è ad indirizzo cerealicolo zootecnico ed affianca alla coltivazione del fondo l'allevamento di suini per la produzione di suino pesante;
- l'azienda ha a disposizione 75,2530 ha di cui 25,14 di proprietà, 7,25 in affitto e 42,8630 in asservimento;
- la SAU aziendale corrisponde a 31,12 ha mentre le superfici disponibili allo spandimento dei liquami zootecnici ammontano a 73,6030 ha;
- la porcilaia oggetto di ampliamento è destinata ad ospitare i suini nella fase di ingrasso: i capi vengono acquistati al peso di 30 kg e, dopo un periodo di circa 180 giorni, vengono destinati alla macellazione, dopo aver raggiunto il peso finale di 160 kg;
- la porcilaia (1447 mq) è organizzata in 2 locali:
 - il primo destinato ad ospitare i suinetti acquistati da altri allevamenti nelle prime settimane di vita (fase di magronaggio leggero 30-60 Kg), per un periodo che può variare dai 30 ai 50 giorni,
 - il secondo utilizzato per accogliere i capi dall'uscita dal settore di magronaggio leggero fino al raggiungimento del peso finale di 160 kg (tempo di permanenza di 130 – 150 gg);
- la stabulazione avviene su pavimentazione totalmente fessurata;

- l'allevamento è in grado di ospitare un numero massimo di suini grassi (peso medio di 90 kg) pari a 1.420 e corrispondenti ad un peso medio di 120,797 t (90 kg/capo e 345 giorni di occupazione all'anno) e a 340,8 UBA;
- la durata di un ciclo di allevamento è di circa 180 – 190 giorni e, considerando un periodo di vuoto sanitario annuo di circa 20 giorni, in un anno vengono effettuati circa 1,75 cicli di allevamento; annualmente vengono quindi acquistati circa 2.500 suinetti dopo la fine del periodo di svezzamento (peso di 30 kg);
- l'allontanamento dei liquami dalle 6 vasche sottogrigliato presenti avviene con frequenza settimanale tramite l'apertura di 3 saracinesche e convogliato per gravità tramite condotte interrato in una prevasca della capacità pari a circa 30 mc;
- il liquame qui accumulato viene pompato alla vasca di stoccaggio esistente di capacità utile, considerando un franco di sicurezza di 10 cm, pari a 2.710 mc ; tale vasca, a pianta rettangolare, è divisa in 2 settori da un setto trasversale in cls; il riempimento in successione dei 2 settori consente di non mescolare il liquame destinato allo spandimento agronomico con liquame fresco;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute note da parte di:

- ARPA – Dipartimento di Torino
- ASL n. 10
- Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino
- Comune di Airasca

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo:

- l'Azienda Agricola è, ai sensi del D.Lgs. 152/06, LR 13/90 e LR 48/93, autorizzata allo spandimento su suolo agricolo di liquami zootecnici (Autorizzazione n. 890-360605/2004 del 23/11/2004); Una nuova istanza di autorizzazione è stata inoltrata in data 27/06/2005 e l'istruttoria è stata sospesa, in attesa da parte dell'azienda, della definizione dell'attuale situazione aziendale ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici;
- non risultano allo stato attuale autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 allo scarico dei reflui domestici provenienti dalla casa colonica o da eventuali altri edifici;
- l'azienda non è soggetta alla normativa IPPC, in quanto il numero di posti per suini sarà inferiore alla soglia prevista dall'allegato I del D.lgs 59/05 al punto 6.6 b) "Allevamenti intensivi con più di 2000 posti suini";

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistano sull'area di progetto;
- in riferimento all'intervento in oggetto non sono emersi elementi di particolare criticità e di contrasto con i propositi generali di tutela espressi dal P.T.C. all'art. 4.2.2 e rientra tra le attività agricole ex art. 25 della L.R. 56/77;
- l'area interessata dal progetto di ampliamento aziendale rientra, in base alle indicazioni del P.R.G.C. del Comune di Scalenghe, esclusivamente all'interno delle aree destinate ad uso agricolo;
- i terreni utilizzati dall'azienda non sono classificati come zone vulnerabili da nitrati di origine

agricola ai sensi della D.P.G.R. n. 9/R del 2002;

3. dal punto di vista *progettuale*:

Stalla

- il locale infermeria è stato dotato di pavimentazione grigliata, non conforme alle vigenti disposizioni di legge circa il benessere animale, in quanto incompatibile con l'esigenza di isolare eventuali animali malati in locali dotati di lettiera asciutte e confortevoli;
- è stato rilevato inoltre che il locale viene utilizzato in via ordinaria per l'allevamento dei suini anziché essere mantenuto libero per le esigenze straordinarie cui deve essere destinato, garantendo la possibilità di custodirvi un numero di animali sufficiente (ragionevolmente individuabile in non meno di 5 % della potenzialità dell'allevamento);
- al fine del conteggio della capacità massima di suini nell'allevamento, e di conseguenza anche della produzione di liquami, sono state considerate le superfici destinate al box infermeria, che non può essere computato dovendo rimanere a disposizione di eventuali suini malati;
- si ritiene perciò necessario ridefinire la potenzialità dell'allevamento;

Rimozione liquami

- il sistema di rimozione dei reflui presente in allevamento, è un sistema simile al sistema "vacuum", ma non è un sistema "vacuum" in senso stretto;
- il sistema di rimozione "vacuum" rientra tra le migliori tecnologie disponibili ed è in grado di permettere una buona riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera e contribuire a migliorare il benessere animale rispetto al sistema tradizionale delle fosse sottogrigliato;
- sulla base della documentazione progettuale presentata, viene dimostrato che il sistema presente nell'allevamento offre prestazioni in termini di controllo delle emissioni molto simili a quelle del sistema "vacuum" sopra richiamato;

Vasche stoccaggio liquami

- si evidenzia che il punto di immissione dei liquami nella vasca di stoccaggio deve trovarsi al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di ridurre la rottura della crosta superficiale durante le operazioni di rilancio in vasca;
- l'omogeneizzazione del liquame deve solo essere effettuata prima del prelievo per gli spandimenti;
- si richiama all'adozione di doppie valvole o sistemi equivalenti su tutti i punti di prelievo al fine di evitare sversamenti accidentali nelle operazioni di carico e scarico liquami;
- non vengono definite le modalità di pulizia e di manutenzione della vasche di stoccaggio;
- si ritiene necessario lo svuotamento e la pulizia della vasca e con cadenza annuale per la verifica delle strutture (con particolare riferimento alla impermeabilità delle stesse) nonché la tenuta di un registro indicante le fasi in cui si trovano le due vasche (riempimento/svuotamento) e la data di inizio della fase;

Calcoli di verifica in merito agli stoccaggi ed ai terreni necessari allo spandimento liquami

- la produzione di liquame suino ed il calcolo della quantità di azoto prodotta è stata stimata in base alle indicazioni fornite del D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R;
- la capacità complessiva utile di stoccaggio aziendale in progetto, al netto di un franco di sicurezza pari a 10 cm risulta sufficiente a garantire l'accumulo del liquame per un periodo minimo di 180 giorni;

- il calcolo della superficie necessaria allo spandimento è stata effettuata ai sensi della vigente normativa per le zone non vulnerabili (D.G.R. 30 dicembre 1991, n. 48-12028 e D.G.R. 31 agosto 1992, n. 168-18024), che prevedono una quantità massima di azoto apportabile per ettaro per anno pari a 250 kg per i terreni classificati come “sabbiosi, sabbioso-franchi e franco-sabbiosi (classificazione USDA)”, pari a 500 kg per tutti gli altri terreni.
- per questi ultimi tipi di terreni è stato considerato un carico massimo di 340 kg/ha, come previsto dal D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R;);
- la superficie utile allo spandimento di cui dispone l’azienda appare sufficienti a garantire un apporto di azoto al terreno inferiore quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- si può affermare che sia le dimensioni degli stoccaggi, sia il terreno a disposizione degli spandimenti agronomici, sembrano essere sufficienti ad una gestione potenzialmente corretta dell’allevamento;
- occorre che vengano rivisti i calcoli anche in relazione alla ridefinizione della potenzialità dell’allevamento;
- occorre inoltre fare alcune considerazioni:
 - dalla relazione presentata (Tab. 4.7 *Terreni utilizzati per lo spandimento*) risulta che sono presenti 9,28 ha in cui la dose massima applicabile annualmente di azoto è pari a 250 kgN/ha e 64,323 ha in cui la dose massima applicabile è pari a 500 kgN/ha secondo la D.G.R. n. 48-12028/91 ovvero 340 kgN/ha secondo il D.P.G.R. 18/10/2002, n. 9/R);
 - nel PUAS compilato in data 09/06/2006, per accedere ai contributi per la costruzione delle vasche di stoccaggio, viene indicata la seguente suddivisione dei terreni utili ai fini dello spandimento:
 - 52 ha con dose massima applicabile pari a 250 kgN/ha
 - 22 ha con dose massima applicabile pari a 500 kgN/ha
- posto che i terreni a disposizione siano pressoché gli stessi, il rapporto tra le due tipologie di terreni appare quasi invertito: da alcuni controlli a campione fatta sulle stesse particelle risulta effettivamente che queste siano state attribuite nei due documenti ora ad una tipologia ora all’altra;
- si ritiene opportuno che l’esatta natura dei terreni debba essere chiarita, documentando le asserzioni, in sede di autorizzazione allo spandimento e che venga redatto un piano di utilizzo agronomico con l’indicazione della reale quantità di azoto da liquame apportato; inoltre, per evitare le ambiguità contenute nella tab. 4.7 (in cui si ha la commistione tra la D.G.R. n. 48-12028/91 e il D.P.G.R. 18/10/2002, n. 9/R) questo piano dovrebbe riportare oltre che i kg di azoto apportato anche il corrispondente valore in m^3 di liquame;

Spandimenti agronomici

- si ritiene opportuno pianificare in fase di spandimento la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l’efficienza dell’azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell’ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica;
- si ritiene che debba sempre essere assicurata ove compatibile con le colture in atto, come previsto in progetto, una corretta tecnica di applicazione dei reflui zootecnici mediante l’utilizzo del ripper; la

deposizione al suolo del liquame ed il successivo interrimento evita la formazione di aerosol e consente riduzioni di emissioni che per i terreni arativi arrivano fino all' 30 %;

- nel periodo autunnale, dopo la distribuzione degli effluenti, si favorisca la formazione di un inerbimento spontaneo ovvero la previsione di una coltura di cereali autunno vernini, cover crops, colture intercalari, di copertura, ecc...

Scarichi

- l'azienda non è servita dalla pubblica fognatura e non è chiaro dove recapitino i reflui ivi prodotti. L'autorizzazione per lo scarico delle case coloniche è di competenza comunale, tuttavia incorporando dal punto di vista amministrativo anche lo scarico produttivo la competenza spetta alla Provincia;

- non è chiaro se nell'insediamento, sia per la parte esistente che per la parte in progetto, vi sia lo scarico di altri reflui e non è possibile individuare l'esatta ubicazione degli eventuali punti di immissione delle acque meteoriche; dovrà pertanto essere fornita una planimetria completa delle canalizzazioni dei reflui, delle acque meteoriche, delle acque di abbeveraggio e di quelle in uso alla civile abitazione, nonché i percorsi dei liquami;

4. dal punto di vista ambientale:

Emissione di cattivi odori in atmosfera

- stante quanto emerso in sede istruttoria risulta necessario focalizzare l'attenzione sul problema specifico delle emissioni odorogene dalle vasche e dalle stalle. Poichè questa problematica risulta difficilmente valutabile in termini previsionali, si ritiene maggiormente proficuo progettare adeguate tecniche di mitigazione;

- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre certamente tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante, senza però trascurare l'esistenza di un recettore da tutelare (residenza del proprietario dell'azienda agricola confinante) distante 50 m dalla porcilaia e posizionato sottovento rispetto alla direzione dei venti prevalenti dell'area;

- si ritiene pertanto opportuno che vengano adottati tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi previsti e prescritti per consentire di limitare il più possibile la propagazione di odori molesti;

- si ritiene che si debba prevedere, con predisposizione progettuale specificatamente dettagliata:

- di mettere in opera tempestivamente per la vasca di stoccaggio e dei trattamenti dei liquami una copertura antiodore, dalle idonee caratteristiche tecniche che consentano il funzionamento dei dispositivi di omogeneizzazione e la traspirazione (opportuno grado di permeabilità della copertura; ad esempio teli in goretex); la copertura deve essere estesa alla prevasca nel caso in cui il liquame sia a contatto con l'atmosfera;

- la messa a dimora di una fascia arboreo-arbustiva a rapido accrescimento con funzione frangivento di spessore minimo 5 m, utilizzando specie autoctone, ed eventualmente specie arbustive sempreverdi, anche non autoctone, al fine di ottenere la massima efficacia dell'intervento anche nel periodo invernale; le dimensioni, la quantità e la qualità delle essenze scelte e le operazioni colturali effettuate devono essere tale da garantire la costituzione di una barriera compatta nell'arco di 5 anni; le eventuali fallanze dovranno essere tempestivamente sostituite (al più tardi entro il periodo che l'agronomo indica essere il migliore per la messa a dimora dell'essenza scelta);

- la barriera deve essere posizionata (indicativamente a monte della vasca di stoccaggio liquami), dimensionata e progettata e in modo da avere funzione frangivento nei confronti dei venti dominanti, in particolare deve essere analizzato sia l'andamento dei venti prevalenti

durante l'intero anno sia l'andamento dei venti prevalenti nel periodo con temperature miti (circa da metà aprile a metà ottobre), la barriera andrà posta nella posizione più opportuna al fine di mitigare meglio il trasporto di odori;

Acque superficiali e sotterranee

- dall'esame dei dati presenti nella banca dati Geologica della Provincia di Torino, l'area in oggetto presenta la presenza della falda superficiale prossima al piano campagna, con una soggiacenza compresa fra 0 e 3 m di profondità;
- le considerazioni sopra esposte si riferiscono in maniera particolare al fatto che la vasca di stoccaggio liquami esistente risulta parzialmente interrata; la limitata soggiacenza della falda potrebbe rappresentare una reale criticità in termini di perdita di impermeabilità della vasca stessa nonché delle vasche di stoccaggio sottogrigliato, dovuta a problematiche geotecniche e strutturali in termini di cedimenti differenziali e durabilità dei manufatti;
- occorre pertanto prevedere un piano di controlli periodici al fine di verificare da una parte la reale soggiacenza della falda nel centro aziendale dall'altra l'integrità strutturale e l'effettiva impermeabilità delle vasche;
- ai fini dello spandimento dei liquami, si ricorda che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami su terreni in cui la falda abbia soggiacenza inferiore a 1,5 metri;
- occorre inoltre verificare della presenza e ubicazione di pozzi idropotabili con indicate le relative fasce di rispetto nelle quali, si ricorda che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami;

Ritenuto:

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1) Prescrizioni la cui attuazione deve essere effettuata prima di riportare la consistenza dell'allevamento sopra i 1000 capi

- mettere in opera tempestivamente per la vasca di stoccaggio e dei trattamenti dei liquami una copertura antiodore, dalle idonee caratteristiche tecniche che consentano il funzionamento dei dispositivi di omogeneizzazione e la traspirazione (opportuno grado di permeabilità della copertura; ad esempio teli in goretex); la copertura deve essere estesa alla prevasca nel caso in cui il liquame sia a contatto con l'atmosfera;
- mettere a dimora una fascia arboreo-arbustiva a rapido accrescimento con funzione frangivento di spessore minimo 5 m, utilizzando specie autoctone, ed eventualmente specie arbustive sempreverdi, anche non autoctone, al fine di ottenere la massima efficacia dell'intervento anche nel periodo invernale; le dimensioni, la quantità e la qualità delle essenze scelte e le operazioni colturali effettuate devono essere tale da garantire la costituzione di una barriera compatta nell'arco di 5 anni; le eventuali fallanze dovranno essere tempestivamente sostituite (al più tardi entro il periodo che l'agronomo indica essere il migliore per la messa a dimora dell'essenza scelta);

- la barriera deve essere posizionata (indicativamente a monte della vasca di stoccaggio liquami), dimensionata e progettata e in modo da avere funzione frangivento nei confronti dei venti dominanti, in particolare deve essere analizzato sia l'andamento dei venti prevalenti durante l'intero anno sia l'andamento dei venti prevalenti nel periodo con temperature miti (circa da metà aprile a metà ottobre), la barriera andrà posta nella posizione più opportuna al fine di mitigare meglio il trasporto di odori;
- prevedere il rispetto dei DD.LL.vi 146/01 e 53/2004 in materia di protezione dei suini in allevamento, con particolare riferimento agli spazi minimi garantiti ed alle caratteristiche della pavimentazione grigliata che non può essere la stessa (secondo le norme sopra citate) per suini di dimensioni diverse come lo sono quelli che, acquisiti dopo lo svezzamento, rimangono da classificarsi come "suinetti" prima di poter acquisire la taglia definita di "magrone";
- dotare il locale infermeria di pavimentazione conforme alle vigenti disposizioni di legge circa il benessere animale rendendolo compatibile con l'esigenza di isolare eventuali animali malati in locali dotati di lettieri asciutte e confortevoli;
- il locale infermeria deve prevedere la possibilità di custodirvi un numero di animali sufficiente, ragionevolmente individuabile in non meno di 5 % della potenzialità dell'allevamento;
- ridefinire la potenzialità dell'allevamento non computando la superficie destinata al box infermeria che deve rimanere a disposizione di eventuali suini malati;
- dovrà essere realizzato un piezometro, fino alla profondità di almeno 6 metri in prossimità della vasca di stoccaggio dei liquami;

2) Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.

- l'Azienda deve definire la propria situazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs. 152/06, LR 13/90 e LR 48/93;
- fornire una planimetria completa delle canalizzazioni dei reflui, delle acque meteoriche, delle acque di abbeveraggio e di quelle in uso alla civile abitazione, nonché i percorsi dei liquami;
- gli scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura dovranno essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- rivedere i calcoli della produzione di liquami e della produzione di azoto alla luce della ridefinizione della potenzialità dell'allevamento;
- chiarire l'esatta natura dei terreni destinati allo spandimento dei liquami e redigere un piano di utilizzo agronomico con l'indicazione della reale quantità di azoto da liquame apportato; il piano dovrà riportare, oltre che i kg di azoto apportato, anche il corrispettivo valore in m³ di liquame;
- verificare la possibilità di provvedere all'impianto di una barriera vegetata tra la proprietà oggetto del presente provvedimento e l'azienda agricola confinante sul lato sud con mera finalità di barriera visiva, previo accordo tra le parti e fatte salve eventuali leggi e regolamenti esistenti e diritti di terzi;

3) Prescrizioni per la realizzazione/gestione

- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale e Attività Estrattive;
- il locale infermermeria non dovrà in nessun caso essere usato in via ordinaria per l'allevamento dei suini ma usato esclusivamente per le esigenze straordinarie cui deve essere destinato;
- adottare tutti gli intendimenti tecnici e gestionali necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli sia in fase di stabulazione e stoccaggio sia in fase di spandimento;
- il punto di immissione dei liquami nella vasca di stoccaggio deve trovarsi al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di ridurre la rottura della crosta superficiale durante le operazioni di rilancio in vasca;
- si richiama all'adozione di doppie valvole o sistemi equivalenti su tutti i punti di prelievo al fine di evitare sversamenti accidentali nelle operazioni di carico e scarico liquami;
- assicurare da subito l'additivazione ai liquami di acceleratori di processo di ossidazione quali enzimi, perfosfati, biocatalizzatori o promotori di crescita batterica;
- prevedere per il sistema di allontanamento dei liquami una rimozione rapida e frequente dei liquami almeno ogni 4-7 giorni;
- l'omogeneizzazione del liquame deve solo essere effettuata prima del prelievo per gli spandimenti;
- garantire la corretta gestione del liquame prevedendo un sistema di gestione e di stoccaggio finale funzionale all'autodisinfezione ed alla stabilizzazione del liquame per cui occorre prevedere che, per un periodo di almeno 45 giorni nel liquame stoccato non venga aggiunto liquame fresco, in modo che i tempi di stabilizzazione minimi siano sempre garantiti;
- la gestione del liquame deve avvenire in modo da consentire la formazione della crosta superficiale (come in precedenza evidenziato, l'alimentazione delle vasche di stoccaggio deve avvenire sul fondo delle stesse in modo da evitare rimescolamenti e la rottura della crosta);
- si ritiene necessario lo svuotamento e la pulizia delle vasche con cadenza annuale per la verifica delle strutture (con particolare riferimento alla impermeabilità delle stesse) nonché la tenuta di un registro indicante le fasi in cui si trovano le due vasche (riempimento/svuotamento) e la data di inizio della fase;
- eseguire la cosiddetta alimentazione per fasi (la tipologia di alimentazione varia in base alla fase di allevamento del suino) e valutare, in riferimento alle tipologie di alimenti somministrati, qualche metodo per la riduzione di N e P escreti nei liquami quali ad esempio l'uso di integratori o di fitasi;

- pianificare in fase di spandimento la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica;
- assicurare ove compatibile con le colture in atto, come previsto in progetto, una corretta tecnica di applicazione dei reflui zootecnici mediante l'utilizzo del ripper;
- nel periodo autunnale, dopo la distribuzione degli effluenti, si favorisca la formazione di un inerbimento spontaneo ovvero la previsione di una coltura di cereali autunno vernini, cover crops, colture intercalari, di copertura, ecc...
- verificare la soggiacenza della falda nelle aree interessate allo spandimento dei liquami, ricordando che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami su terreni in cui la falda abbia soggiacenza inferiore a 1,5 metri;
- verificare la presenza e ubicazione di pozzi idropotabili con indicate le relative fasce di rispetto nelle quali, si ricorda che la D.G.R 48-12028/91 vieta lo spandimento dei liquami;
- prevedere una adeguata pavimentazione anche intorno alle vasche, in particolare se si sceglie un tipo di agitatore collegato alla trattrice, e agli ingressi della stalla;
- prevedere una piazzola adeguatamente pavimentata e con un pozzetto di raccolta acque per poter effettuare le operazioni di lavaggio degli automezzi e delle attrezzature agricole. Le acque di lavaggio dovranno quindi essere correttamente smaltite;
- dotare i capannoni e le pertinenze di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire, in ogni caso, negli stoccaggi dei liquami;

4) Prescrizioni per il monitoraggio

- in occasione dello svuotamento e pulizia della vasca stoccaggio liquami e delle vasche sottogrigliato si proceda almeno annualmente alla verifica dell'impermeabilità delle strutture; si preveda un monitoraggio per stabilire la reale soggiacenza della falda nel centro aziendale; in relazione ai risultati di entrambe le verifiche si dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire l'impermeabilità delle vasche stesse;
- Si richiede, di concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

5) Adempimenti

- deve essere comunicato alla Provincia di Torino – Servizio VIA, all’ARPA Piemonte- Dipartimento di Torino, all’ASL 10 ed al Comune di Scalenghe l’avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1) onde permettere i controlli di rispettiva competenza;

- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione

- dovrà essere fornito ai Comuni sede degli spandimenti agronomici uno specifico cronoprogramma dell’attività di spandimento, con indicati sia i giorni di spandimento che i mappali su cui questo si attuerà, al fine di coordinare meglio le attività di controllo che di vietare la distribuzione dei liquami ad esempio in occasione di manifestazioni pubbliche, fiere o religiose. Le modalità con cui il proponente deve informare i Comuni sul piano di spandimento e delle eventuali variazioni ad esso dovrà essere concordato direttamente tra le parti;

Viste le risultanze dell’istruttoria condotta dall’organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;

Visti i contenuti della relazione tecnica inviata dall’ARPA, Dipartimento di Torino

Visto il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della L.R. 40/1998,

Visti:

- L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”
- Codice di Buona Pratica Agricola” approvato con D.M. 19 aprile 1999.
- D.G. R. 30 dicembre 1991 n. 48-12028 “Prime disposizioni tecniche e procedurali per l’autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali”;
- Decreto Ministeriale 07/04/2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” ;
- DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/r “Regolamento regionale recante designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione”
- *gli articoli 40 e 41 dello Statuto*

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di " *Ampliamento di allevamento di suini da produzione (di oltre 30 Kg)*" presentato dall'Azienda Agricola l'Azienda Agricola Perassi Mauro, con sede legale in Scalenghe (TO) – Cascina Campolungo n. 6 – codice fiscale PRSMRA61H10G6774U – partita IVA 06145570013, dalla Fase di Valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa, che sinteticamente si richiamano:

- ✓ Prescrizioni la cui attuazione deve essere effettuata prima di riportare la consistenza dell'allevamento sopra i 1000 capi
- ✓ Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.
- ✓ Prescrizioni per la realizzazione/gestione
- ✓ Monitoraggi
- ✓ Adempimenti

2) che la consistenza dell'allevamento dovrà rimanere quella precedente ai lavori di ristrutturazione, dichiarata dalla stessa Azienda in circa 1000 unità con nota pervenuta a questo Servizio in data 06/02/2003 (prot. n. 36563/2003) e così come diffidato all'Azienda con Determinazione Dirigenziale n. 12-405938 del 06/04/2007, fino all'adempimento delle prescrizioni contenute al punto 1) nel presente atto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e depositato presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07/09/2007

SC

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina